

COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 13 del 09/02/2021

Oggetto: Misure per il contenimento e la gestione dell'Emergenza epidemiologica da Coronavirus. Revoca parziale Ordinanza n. 88/2020

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga detto stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 "proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35 recante < Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio n. 74 recante < Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

VISTO il successivo DPCM del 3 Dicembre 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

PRESO ATTO delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia " del 21 agosto 2020, elaborate al fine di supportare tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia;

VALUTATO che tale situazione, al fine di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone di assumere ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, per fronteggiare possibili pregiudizi per la collettività;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

PRESO ATTO della ordinanza n. 88 del 14.11.2020 con la quale, fra l'altro venivano disposte:

- La sospensione dell'attività sportiva presso il Campo sportivo "D.Cecchini" di Porto Azzurro, sia per il calcio che per le altre attività e discipline sportive;
- La sospensione dell'attività sportiva di tutte le discipline in tutte le palestre e/o altre strutture, sia pubbliche che prvate ed anche all'aperto

VISTO che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del <u>14 gennaio 2021</u> sono state individuate le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che entrano in vigore dal 16 gennaio e lo restano fino al 5 marzo 2021;

CONSIDERATO CHE le attività che possono essere svolte sono differenti a seconda della zona di rischio in cui viene inserita la propria Regione;

DATO CHE la Regione Toscana è attualmente individuata in zona Gialla e quindi è consentito lo svolgimento della attività sportiva come meglio specificato nel DPCM e nelle linee guida emanate dal Dipartimento dello Sport, sentita la Federazione medico sportiva Italiana;

VALUTATO di poter consentire l'apertura del centro polisportivo "L.Russo" e del Campo sportivo "D.Cecchini" esclusivamente per lo svolgimento delle attività consentite dalle sopra menzionate normative, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con i protocolli anti contagio;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267 del 2000 il quale prevede che il Sindaco adotta, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

Per le motivazioni e con le finalità indicate in premessa,

L'APERTURA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "D. CECCHINI" E DEL CENTRO POLISPORTIVO "L.RUSSO" PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE CONSENTITE DAL DPCM 14 GENNAIO 2021 E SECONDO LE MODALITÀ ESPRESSE DALLE LINEE GUIDA EMANATE DAL DIPARTIMENTO DELLO SPORT IN DATA 18 GENNAIO 2021 IN COLLABORAZIONE CON LA FMSI.

È INTERDETTA LA ZONA DEGLI SPOGLIATOI AD ECCEZIONE DELL'UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI.

DISPONE

La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti Enti e Amministrazioni:

- Polizia Municipale di Porto Azzurro
- Stazione Carabinieri di Porto Azzurro

- Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell'Elba
- Regione Toscana
- ASL di Portoferraio
- Commissariato di Polizia di Portoferraio
- Raggruppamento Carabinieri Parchi
- Guardia di Finanza
- Sindaci dei Comuni Elbani
- Casa di Reclusione
- Ufficio Locale Marittimo

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul Sito istituzionale e all' Albo pretorio on line del Comune.

AVVERTE

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme dall'art. 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito, con modificazioni, in L. 22.05.2020 n. 35;

INCARICA

La Polizia Municipale e le forze dell'Ordine della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6- bis, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Porto Azzurro, 09.02.2021

IL SINDACO Dr. Manrizio PAPI